

N. 2648

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MEDURI, VALENTINO e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1997**

---

Disposizioni in materia di responsabilità della Pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti cessati dal servizio

---

ONOREVOLI SENATORI. - La politica del blocco delle pensioni appartiene ad una mala gestione che, purtroppo, si va sempre più consolidando, così come dimostra la recentissima conversione in legge del decreto 19 maggio 1997, n. 129 (con la legge 18 luglio 1997, n. 229) che nel disciplinare la «programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola» ne riconferma il blocco.

Che i dipendenti civili dello Stato (o di altre amministrazioni pubbliche) non riescano ad ottenere, nei tempi dovuti, la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di quanto loro spetta in termini di pensione è argomento che (sono certo), direttamente o indirettamente, abbiamo tutti constatato di persona.

Sicuramente esistono le eccezioni ma purtroppo, senza voler essere polemici ma attenendoci solo ai dati di fatto, sono quasi sempre le pensioni dai grossi (o grossissimi) importi quelle che vengono riconosciute e liquidate nei tempi e nei modi «dovuti».

Ma, assolutamente al di là di questa che può sembrare solo una sterile provocazione, la realtà è che moltissimi cittadini italiani si trovano oggi nella condizione di non poter usufruire nè della liquidazione nè del preciso calcolo della pensione. Si tratta, come sempre, di una situazione che finisce per colpire quella vastissima categoria di cittadini che hanno parte della ormai famigerata «classe media».

Esistono casi in cui, una volta cessato il rapporto di lavoro, la corresponsione mensile della pensione rappresenta la principale entrata della famiglia e quindi la primaria fonte di sussistenza: privando l'avente diritto di questa somma dovutagli, lo Stato met-

te in condizioni per noi inaccettabili moltissime persone che, per decine di anni, hanno comunque, svolto il loro dovere di impiegati dello Stato.

E moltissimi sono anche i casi, anzi siamo certi di non esagerare se affermiamo che si tratta della totalità dei casi, in cui ognuno di questi soggetti in attesa della liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) aveva predisposto e programmato già da tempo l'utilizzo e la destinazione di tale somma di danaro; nella realtà dei fatti, moltissime persone si trovano oggi in condizioni economiche preoccupanti proprio a causa della mancata liquidazione di somme da parte del «datore di lavoro» e cioè dello Stato (o altro ente pubblico).

La mancanza di liquidità derivante da questi «crediti di lavoro», ha rappresentato e rappresenta per molti un serio e grave problema economico, per risolvere il quale si devono o pagare alti ed ingenti interessi oppure annullare impegni (spesso contrattuali) che necessitano comunque di un esborso di danaro in termini di penalità o simili.

Ecco perchè abbiamo ritenuto doveroso intervenire sul piano legislativo dichiarando in forma esplicita una grave situazione di danno in cui si vengono a trovare ormai troppi cittadini, e tale necessità si fa oggi ancor più sentita e giustificata dopo che la Corte costituzionale, nella sua recentissima sentenza n. 211 del 17 giugno-2 luglio 1997, ha ribadito il rispetto dei diritti acquisiti, la violazione dei quali non è altro che il non-rispetto del contratto: i dipendenti dello Stato hanno sottoscritto un contratto con lo Stato italiano che, quindi, non può modificarli.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il ritardato pagamento delle somme dovute dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto o di liquidazione della pensione, è configurabile, ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, quale «danno ingiusto».

2. Il danno cagionato ai sensi del precedente comma 1, conferisce al creditore il diritto al risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

